



## **CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO – SPORTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO**

### **Introduzione**

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza ed integrità previsti e sanzionati dagli artt. 8, 11, 12, 15, 18, 23 dello Statuto Federale, nonché dagli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, in accordo con le disposizioni presenti nello Statuto e nei regolamenti del CONI.

I tesserati della Federazione Italiana Canottaggio, siano essi atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, o altri soggetti operanti in ambito federale con qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio a cui sia riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice, la cui violazione costituisce inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

Esso esprime i valori di riferimento della Federazione Italiana Canottaggio, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività connesse alla vita federale, sia in ambito strettamente sportivo che sociale.

Ogni istituzione, ogni singola persona hanno una responsabilità ed un ruolo da svolgere nell'ambito della Federazione. Questo Codice di Etica si rivolge a loro. Esso è efficace soltanto se tutti coloro che operano nel modo remiero sono disposti ad assumersi le responsabilità che vengono indicate.

### **1.La missione**

La Federazione Italiana Canottaggio, nel perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nel proprio Statuto, ha la missione di diffondere ed alimentare la condivisione dei valori del Canottaggio, improntando la propria azione a comportamenti corretti e leali in ogni ambito della vita federale, aspirando a sviluppare un rapporto cooperativo e fiduciario a con i suoi tesserati.

Il presente Codice si fonda sul principio che il richiamo a Valori quali Lealtà, Correttezza, Riconoscenza, Rispetto, Fair Play<sup>1</sup>, Uguaglianza e Meritocrazia, non sono elementi facoltativi, ma qualcosa di essenziale nell'attività sportiva in senso stretto ed in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo, applicabile a tutti i livelli di abilità ed impegno, dallo sport ricreativo a quello agonistico.

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne il concetto di Fair Play si rimanda alla definizione contenuta nel Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dal Consiglio d'Europa (Rodi, 13-15 maggio 1992): *“Fair Play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il Fair Play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale) a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione”*.

Il quadro delle disposizioni richiamate sono rivolte ai praticanti di questo sport di tutte le età, agli allenatori, ai genitori, ai dirigenti, ai giornalisti, ai medici, ai giudici arbitri, che hanno un'influenza diretta o indiretta sull'educazione e la partecipazione allo sport, a salvaguardia dei fondamenti dello spirito sportivo minacciate dalle pressioni della società contemporanea.

L'osservanza del Codice Etico contribuisce a determinare ed attuare le decisioni senza frizioni e ad organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

## **2. Osservanza della disciplina sportiva**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e di giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dalla Federazione. Essi sono tenuti ad adire previamente gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della FIC collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente. Essi comunicano agli uffici competenti ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività sportiva e forniscono ai medesimi tutte le informazioni richieste.

Gli affiliati rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e adottano codici organizzativi idonei alla prevenzione illeciti.

## **3. Principio di Lealtà e Fair Play**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale devono comportarsi secondo i principi di Lealtà, Correttezza, Rispetto e Fair Play in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività remiera e sportiva, cooperando attivamente all'ordinata e civile convivenza sportiva.

Il concetto di Fair Play non consiste semplicemente nel rispetto delle regole, ma include i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza sia fisica che verbale, a molestie sessuali e abusi verso i bambini, verso i giovani e verso le donne, allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione.

Lo sport è un'attività socio-culturale che arricchisce la società e l'amicizia tra le Nazioni, a condizione di essere praticata lealmente, offrendo agli individui l'opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni, di ottenere successi personali, acquisire capacità e dimostrare abilità, di interagire socialmente, divertirsi, raggiungere un buono stato di salute. Lo sport è dunque occasione di partecipazione ed assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano al suo interno.

#### **4. La promozione del Canottaggio giovanile.**

Gli allenatori, i genitori ed i dirigenti degli affiliati incoraggiano tutte le iniziative volte alla promozione del Canottaggio fra i giovani agendo, nei rispettivi ambiti, con responsabilità e professionalità nel processo di educazione e formazione personale del bambino, in relazione ai cambiamenti biologici e psicologici implicati nel processo di maturazione individuale. Favoriscono la diffusione dei valori di questo sport educandoli alla Lealtà, al Rispetto, alla Riconoscenza, alla Solidarietà, all'Impegno e alla Disciplina.

La salute, la sicurezza, il benessere del bambino o del giovane atleta devono essere anteposti al successo agonistico, alla reputazione della Società, dell'allenatore o del genitore.

Il bambino deve essere indirizzato a vivere un'esperienza di sport che lo incoraggi a partecipare per tutta la vita ad una sana attività fisica, mettendo in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare il Canottaggio, evitando di esercitare pressioni indebite ed imporre aspettative sproporzionate alle effettive possibilità dello stesso

#### **5. Divieto di alterazione dei risultati sportivi**

E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni remiere.

#### **6. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute**

E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento federale di tenere comportamenti in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione devono comunque astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

#### **7. Principio di non violenza**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale degli avversari nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni remiere al rispetto degli atleti, degli equipaggi e dei relativi sostenitori.

## **8. Principio di non discriminazione**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

## **9. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

La fiducia negli atti della Federazione è fondamento della sua stessa reputazione, della tradizione e degli alti Valori di cui è portatrice.

La comunicazione tra la Federazione e gli affiliati deve essere chiara, onesta e trasparente e deve favorire il confronto e lo scambio costante di idee, competenze ed esperienze maturate col tempo per il complessivo dell'attività remiera nazionale.

## **10. Gli Atleti**

Gli atleti di ogni livello devono essere trattati con rispetto e dignità. Essi hanno diritto alla tutela della propria salute e sicurezza; hanno diritto a competizioni regolari e hanno altresì diritto ad esprimere le proprie istanze attraverso la Commissione Federale Atleti ed ai Consiglieri federali in quota atleti che li rappresentano.

Essi promuovono costantemente i valori dell'integrità fisica e morale, condannano ogni forma di discriminazione e molestia, promuovendo altresì la tutela della salute, della sicurezza, dell'igiene ed il rispetto dell'ambiente circostante.

Sono tenuti ad allenarsi con impegno e determinazione, secondo le direttive impartite dagli allenatori, nel rispetto del livello di preparazione e conoscenza di questi ultimi, nonché della loro capacità ed esperienza.

Sono tenuti a rispettare la figura del giudice arbitro e non contestare polemicamente le decisioni arbitrali e seguire unicamente le forme ordinarie di ricorso previste dall'ordinamento federale.

## **11. Gli Atleti Azzurri**

L'onore di vestire la Maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati alla Federazione

Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali, salvo casi gravi, opportunamente documentati, che ne impediscano la partecipazione.

Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l'atleta assume l'obbligo della più assoluta disciplina e dell'osservanza delle disposizioni federali, impersonando un modello di comportamento. Quale Rappresentante ufficiale della Federazione, deve agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità dentro e fuori i campi di regata, rispettando i più severi principi etici del Codice.

L'atleta "Azzurro" deve - secondo le sue possibilità fisiche e morali - tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione, affrontando le competizioni con animo forte, con lealtà e correttezza, impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.

Gli atleti delle rappresentative nazionali devono, in particolare, utilizzare con responsabilità beni e risorse messi loro a disposizione dalla Federazione, rispettare e non contestare pubblicamente le scelte del Direttore Tecnico e dei Commissari Tecnici di settore.

Essi devono creare un clima di sana competizione sportiva, prestare massimo impegno in occasione di competizioni ufficiali e raduni, non alterare le proprie prestazioni per condizionare la selezione degli equipaggi e le scelte della Direzione Tecnica, non creare ipotesi di conflitto tra sponsor istituzionali e sponsor individuali.

Indossata per la prima volta la Maglia Azzurra, l'Atleta pronuncerà la seguente formula: *"Prometto di competere con ogni mia energia fisica e morale e con assoluta lealtà, per l'onore della Maglia Azzurra che è il simbolo sportivo del mio Paese"*.

Gli affiliati sono tenuti a far rispettare dai propri atleti le disposizioni federali al riguardo ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei tecnici preposti alla preparazione delle Squadre Azzurre.

Eventuali comportamenti scorretti o antisportivi assunti da Atleti Azzurri saranno soggetti ad una valutazione congiunta del Direttore Tecnico e del Commissario Tecnico. La qualifica di "Azzurro" costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

L'atleta che senza un giustificato e documentato motivo :

- a) non dà la propria adesione o disponibilità alle convocazioni federali;
- b) non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la propria disponibilità;
- c) si ritira o abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica;

sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso, fatti salvi i provvedimenti tecnici assunti dai competenti Organi Federali.

Gli affiliati di appartenenza degli atleti convocati sono tenuti a tenere i contatti tra gli atleti e gli Organi Federali competenti, al fine di regolare la partecipazione dell'atleta per conto degli affiliati a competizioni ufficiali e raduni. A tale proposito si precisa che, nel rispetto dei rispettivi ruoli, si considerano referenti istituzionali per i dirigenti societari il Presidente ed i Consiglieri federali, per i tecnici societari il Direttore Tecnico ed i Commissari Tecnici.

Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere accompagnate da idonea certificazione che verrà trasmessa al medico del Settore per l'adozione di eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva.

## **12. Gli Allenatori**

L'Allenatore ha la funzione di guidare, formare, educare e allenare gli atleti di qualunque età, sesso e livello ai valori del Canottaggio enunciati nel presente Codice prima che alla tecnica sportiva.

L'Allenatore deve avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per l'atleta. Egli non deve premiare comportamenti sleali, né adottarli personalmente, né ignorare quelli adottati da altri.

Il livello di formazione e di qualificazione dell'Allenatore deve essere adatto ai bisogni dell'atleta in funzione del livello sportivo di quest'ultimo.

Egli è tenuto a tenersi in costante aggiornamento rispetto alle tecniche di allenamento ed apprendimento, e ad informarsi sulle linee guida impartite dalla Direzione Tecnica federale.

L'Allenatore deve garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli Atleti di tutti i livelli vengano anteposti alla prestazione sportiva ed al risultato agonistico, ad interessi particolari, dell'affiliato e/o federali.

L'Allenatore designato responsabile di Settore delle Squadre Nazionali, quale Rappresentante ufficiale della Federazione, deve agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità nell'espletamento delle proprie mansioni, rispettando i più severi principi etici del Codice.

Nell'adempimento del suo importante ruolo, l'Allenatore della Squadra Nazionale deve contribuire a creare un clima di armonia e di sana competizione sportiva all'interno del gruppo, deve permettere agli Atleti Azzurri di competere in condizioni di pari opportunità in occasione di allenamenti, raduni, selezioni e competizioni ufficiali.

## **13. Doveri di riservatezza**

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della FIC sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della FIC non devono fornire a terzi informazioni riservate relative alla Federazione da questi detenute.

## **14. Principio di imparzialità**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della FIC devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della FIC non chiedono né accettano, per sé o per altri,

somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

### **15. Prevenzione dei conflitti di interessi**

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della FIC sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti operanti nell'ambito della FIC di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali partecipino o per le quali abbiano diretto interesse.

### **16. Il valore della reciprocità**

Il presente Codice è improntato ad un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuno.

La Federazione richiede perciò che ciascun tesserato agisca nei suoi confronti secondo principi e regole ispirate ad un'analogia idea di condotta etica, ispirandosi ai Valori ed ai Principi di comportamento del Codice.

### **17. Validità e applicazione del codice**

Il Codice Etico si applica a tutti i tesserati, agli affiliati ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi soci, collaboratori e dipendenti (societari e federali) ai quali la Federazione richiede, pertanto, una condotta in linea con i principi generali cui è ispirato il presente codice.

Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all'estero.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

I tesserati hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste dalle norme di comportamento del Regolamento di Giustizia.

Ferme restando le prerogative del Garante del Codice di comportamento sportivo istituito presso il CONI di segnalare d'ufficio o su denuncia del tesserato di una Federazione, agli Organi di Giustizia federali i casi di sospetta violazione del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, gli Organi di Giustizia federale vigilano sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché sull'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, dal presente Codice con particolare riguardo alla tutela del concetto di "fair play", alla decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione (art. 58 Statuto Federale) .

Piediluco, 18 aprile 2009

Il Presidente  
*Enrico Gandola*